

TI_GERICHTE 60.2017.70 vom 17. Juli 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-07-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2017.70

FR: TI_GERICHTE 60.2017.70 du 17 juillet 2017

IT: TI_GERICHTE 60.2017.70 del 17 luglio 2017

Regeste

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che respinge l'istanza dell'imputato di sostituzione del difensore d'ufficio

Erwägungen

E. 1.1

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d'ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisione TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 4.1.).

E. 1.2

Il gravame, inoltrato il 3/6.3.2017 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto 24.2.2017 con cui è stata respinta l'istanza di sostituzione del difensore d'ufficio (inc. MP _____), è tempestivo e proponibile (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 134 CPP n. 15). Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE 1, imputato nel contesto del procedimento penale di cui sopra e destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio (CR – CPP, art. 134 CPP n. 26). Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

E. 2.1

Secondo l'art. 133 cpv. 1 CPP il difensore d'ufficio [in caso di difesa obbligatoria giusta l'art. 130 CPP, nelle ipotesi di cui all'art. 132 cpv. 1 lit. a cifre 1 e 2 CPP, oppure se l'imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa si impone per tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e 3 CPP)] è designato da chi, nella relativa fase procedurale, dirige il procedimento. Fino all'abbandono del procedimento penale o fino alla

promozione dell'accusa competente per detta nomina è dunque il procuratore pubblico (art. 61 lit. a CPP). La polizia, sebbene sia un'autorità di perseguimento penale (art. 12 lit. a CPP), non è annoverata tra le autorità che dirigono il procedimento penale a' sensi dell'art. 61 CPP (BSK StPO – A. JENT, op. cit., art. 61 CPP n. 3/6; StPO PK – N. SCHMID, 2. ed., art. 61 CPP n. 4), per cui non è competente per nominare il difensore d'ufficio. Chi dirige il procedimento designa il difensore d'ufficio tenendo possibilmente conto dei desideri dell'imputato (art. 133 cpv. 2 CPP). Questa disposizione è volta a favorire la creazione di un rapporto di fiducia tra l'imputato e il difensore d'ufficio: i desideri dell'imputato devono, se possibile, essere presi in considerazione, anche se da detta norma – che contiene una raccomandazione di carattere generale – non può, da una parte, essere dedotto alcun diritto specifico dell'imputato ad un legale di libera scelta. D'altra parte, il mancato rispetto dei desideri dell'imputato è inconciliabile con il principio della correttezza qualora manchi un motivo fondato per non considerarli (BSK StPO – A. JENT, op. cit., art. 133 CPP n. 8b; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 133 CPP n. 2; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 133 CPP n. 4).

E. 2.2

Giusta l'art. 134 cpv. 1 CPP, se il motivo della difesa d'ufficio viene meno, chi dirige il procedimento revoca il mandato. La difesa d'ufficio deve di conseguenza essere garantita fino al momento in cui sussistono le condizioni che avevano indotto alla sua concessione [messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale (di seguito: messaggio), in: FF 2006 p. 989 ss., p. 1086; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 134 CPP n. 1; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 134 CPP n. 3]. Per l'art. 134 cpv. 2 CPP, se il rapporto di fiducia tra l'imputato e il difensore d'ufficio si deteriora notevolmente oppure se per altri motivi non è più garantita una difesa efficace, chi dirige il procedimento designa un altro difensore d'ufficio. Questa normativa tiene dunque conto del fatto che una difesa impegnata ed efficiente può essere compromessa non solo mediante una violazione oggettiva dei relativi doveri da parte del difensore, ma già in caso di deterioramento del rapporto di fiducia, ossia anche nei casi in cui un imputato che dispone di un patrocinatore di fiducia provvederebbe alla sostituzione del difensore (messaggio, FF 2006 p. 1086 s.; decisione TF 1B_410/2012 del 3.10.2012 consid. 1.2.). Non è nondimeno sufficiente un generico dissenso dell'imputato o un'avversione soggettiva di quest'ultimo; la mancanza o il deterioramento del rapporto di fiducia devono essere resi verosimili sulla base di elementi concreti (decisione TF 1B_410/2012 del 3.10.2012 consid. 1.2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 134 CPP n.

E. 2.3

La richiesta di sostituzione della difesa d'ufficio può essere avanzata anche dal difensore: si tratta di un'istanza di revoca della nomina a difensore d'ufficio. A tutela del segreto professionale, il difensore non è obbligato a dettagliare i motivi della richiesta, se essi riguardano il rapporto personale con l'imputato. È, invece, obbligato a motivare sufficientemente l'istanza se alla base di essa vi è un conflitto d'interessi scoperto solo in seguito alla nomina o un sopraggiunto sovraccarico lavorativo, di modo che il difensore non si ritenga più in grado di garantire una difesa efficace. L'istanza di revoca non può essere inoltrata intempestivamente (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 134 CPP n. 10; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 134 CPP n. 2 s.). 3. 3.1. In concreto, come visto, il procuratore pubblico ha ritenuto che l'avv. PI 1 - nell'esercizio del suo mandato - avrebbe

espletato diligentemente tutti gli atti necessari alla difesa di RE 1. Ha quindi respinto la richiesta di sostituzione del difensore d'ufficio inoltrata dall'imputato. Dal canto suo, RE 1 ha sostanzialmente affermato di non volersi più far rappresentare dall'avv. PI 1 in quanto non avrebbe più fiducia nello stesso. Lamenta poi di aver effettuato due trasferte da _____ a _____ e che in queste occasioni il difensore non si sarebbe " minimamente degnato di presentarsi " (reclamo 3/6.3.2017) ed accenna al fatto che l'avv. PI 1, nell'ambito del prossimo processo, avrebbe intenzione di patteggiare la pena. L'avv. PI 1 ritiene al contrario che i mancati colloqui presso il Penitenziario cantonale non sarebbero a lui riconducibili, ma ad altre circostanze (riportate al considerando jj.). Contesta la sua intenzione di patteggiare la pena al prossimo processo, affermando invece che i suoi consigli non sarebbero mai stati ascoltati dall'imputato. 3.2. Ora, in merito alla circostanza, sollevata dall'imputato, secondo cui il difensore d'ufficio non si sarebbe presentato nelle occasioni di cui sopra, va osservato, che - per costante giurisprudenza - gli interventi del difensore d'ufficio devono limitarsi a quanto strettamente necessario per le esigenze processuali e la difesa penale, e che il difensore d'ufficio non deve assumersi oneri di sostegno morale o aiuto sociale (cfr. sentenza CRP _____ del 12.7.2016 consid. 3.2.). L'avv. PI 1 ha inoltre sostenuto (senza essere contraddetto) che, nella prima occasione, l'imputato sarebbe stato ricondotto a _____ a seguito del rinvio del processo, mentre che nella seconda occasione, avrebbe incontrato RE 1 prima del dibattimento in appello, in quanto lo stesso sarebbe giunto in Ticino solo la sera precedente, di modo che gli asseriti mancati colloqui non sarebbero dipesi dalla sua volontà (cfr. osservazioni 7/9.3.2017, p. 1-2). Neppure l'altra argomentazione del reclamante, secondo cui il suo difensore vorrebbe patteggiare la pena al processo aggiornato per il 6.9.2017, soccorre la sua tesi. Innanzitutto tale circostanza non trova alcun riscontro agli atti: la proposta di atto d'accusa del 18.5.2017 (ACC _____) non prevede un patteggiamento (art. 360 CPP). Inoltre l'avv. PI 1 ha esplicitamente contestato di voler proporre un patteggiamento di pena, senza che ciò sia stato contraddetto. Infine, nella misura in cui l'imputato non decide della conduzione del procedimento né in che modo la sua difesa sarà assicurata dal punto di vista strategico, delle divergenze relative appunto alla strategia adottata dal difensore d'ufficio non equivalgono ad una difesa inefficace, e di conseguenza, non costituiscono un motivo per la sua revoca (CR – CPP, art. 134 CPP n. 21). 3.3. In merito poi all'asserita mancanza di fiducia da parte di RE 1 nel suo difensore d'ufficio, si rileva innanzitutto che, il reclamante non indica compiutamente quali sarebbero i motivi della perdita di fiducia nel suo difensore, limitandosi come visto ad accennare, peraltro in maniera piuttosto sbrigativa, alle circostanze di cui sopra. Inoltre, se da un lato è vero che il rapporto tra il difensore d'ufficio e l'imputato comporta una dimensione personale importante, dall'altro lato, tuttavia, come visto (cfr. consid. 2.2.), dei dissensi generici e passeggeri tra gli stessi, così come delle critiche soggettive non sono sufficienti a giustificare una revoca ai sensi di tale disposizione (decisione TF 1B_307/2012 del 4.6.2012 consid. 2.). Occorre di contro, oggettivamente, che il conflitto tra i due sia tale che una continuazione del mandato non si possa ragionevolmente esigere, segnatamente in caso di un'assenza di lunga durata o la malattia del difensore, così come in caso di conflitto di interessi (PC – CPP, art. 134 CPP n. 6), aspetti non riscontrati e nemmeno sollevati da RE 1 nel caso di specie. 3.4. Alla luce di quanto sopra, ricordato che l'art. 134 cpv. 2 CPP ha per scopo il mantenimento della garanzia di una difesa efficace, questa Corte ritiene dunque che gli argomenti sollevati dal reclamante, non impediscano, concretamente ed oggettivamente, all'avv. PI 1 di compiere gli atti necessari a garantire, per l'appunto, una difesa efficace, che lo stesso si è peraltro più

volte detto disposto a portare avanti con la dovuta diligenza. Da un puntuale esame delle tavole processuali, risulta inoltre come l'avv. PI 1 abbia assistito RE 1 durante i suoi interrogatori, richiesto permessi telefonici a favore di persone vicine all'imputato (cfr. ad es. AI 51), richiesto copia dei verbali esperiti (AI 77, tra cui anche quelli di _____, AI 119 e 130), nonché dedicato tempo allo studio dell'incarto ed alle telefonate/lettere all'imputato (in AI 93 e in AI 157). Lo stesso ha inoltre inviato uno scritto, in data 3.4.2017, dunque dopo l'inoltro dle presente gravame, ad RE 1, al fine di informarlo circa il prosieguo dell'inchiesta a suo carico (cfr. AI 150). Alla luce di ciò si può quindi ritenere che l'avv. PI 1 abbia esperito il suo mandato con diligenza, fornendo al reclamante una difesa efficace e che possa difenderlo adeguatamente anche per il processo che si terrà a settembre 2017. 3.5. Va infine ritenuto che, gli imperativi di celerità e di economia di procedura richiedono di far prevalere la necessità di continuare e finire il procedimento con il medesimo difensore ed il diritto ad un'efficace difesa, rispetto alla qualità del rapporto di fiducia reciproca tra imputato e difensore d'ufficio. Come si può evincere dall'esposizione in fatto, il procedimento penale in questione è lungo e complesso, l'avv. PI 1 ha già esercitato il proprio mandato per un periodo prolungato [e meglio dal 9.9.2015 (cfr. AI 41) ad oggi], motivo per cui una sua sostituzione, che sarebbe da concedere con riserbo, non si giustifica, anche in considerazione dell'imminente conclusione dello stesso, essendo il processo stato aggiornato per il 6.9.2017. 3.6. In siffatte circostanze, la decisione 24.2.2017 emanata dal procuratore pubblico è dunque meritevole di tutela. 4. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'insorgente, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 133 s., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, _____. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: . Per conoscenza: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera

E. 7

ss.; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 134 CPP n. 2; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 134 CPP n. 8) sulla base ed in conseguenza dei quali si debba ritenere che non sia più garantita una difesa efficace. Di massima, l'indebolimento della relazione di fiducia non impedisce una difesa efficace (decisione TF 1B_402/2010 del 21.2.2011 consid. 2.3.). Non è più garantita una difesa efficace, per esempio, quando il legale si dimostra incapace di consigliare correttamente l'imputato, quando non partecipa all'assunzione di prove essenziali o quando senza motivi oggettivi lascia trascorrere infruttuoso un termine di impugnazione (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 134 CPP n. 13; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 134 CPP n. 4; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 134 CPP n. 13). Al contrario, il fatto che il difensore d'ufficio non assuma una linea difensiva problematica desiderata dall'imputato oppure non creda acriticamente alla versione del suo assistito in merito alle accuse e non la sostenga di fronte alle autorità come suo mero portaparola, come pure il fatto che il difensore si rifiuti di intraprendere azioni processuali prive di possibilità di successo, non è sufficiente a

giustificare una sostituzione del difensore. Costituisce, invece, un elemento concreto di cui alla surriferita prassi che fa propendere per la perdita del rapporto di fiducia, la dichiarazione del difensore d'ufficio, dinanzi all'autorità penale, di non credere all'innocenza del suo mandante che non ha confessato (decisioni TF 1B_424/2015 del 2.2.2016 consid. 2.2. e 1B_127/2015 dell'8.6.2015 consid. 2.2.). Se il procedimento in discussione è lungo o complesso, e se il difensore d'ufficio ha già esercitato il proprio mandato per un periodo prolungato, una sua sostituzione deve essere accordata con riserbo (decisione TPF 2014 43 del 23.5.2014 consid. 3.2.). La direzione del procedimento, prima di decidere la revoca o la sostituzione della difesa d'ufficio, deve dare la possibilità di esprimersi – nel rispetto del diritto di essere sentiti a' sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. – all'imputato ed al di lui difensore d'ufficio (BSK StPO – N. RUCK-STUHL, op. cit., art. 134 CPP n. 17; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 134 CPP n. 15).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.